

Sezione Ambiente

Fonte dei dati

La presente sezione riporta i dati delle "denuncia annuale" (MUD), presentata all'Amministrazione provinciale da parte dei Comuni e relativi alla produzione dell'anno precedente.

Glossario

Depuratore. Apparecchio predisposto per l'eliminazione di sostanze nocive, per lo più da liquidi o da gas.

Discarica. Area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra.

Frazione secca. materiali a basso o nullo tenore di umidità; tale frazione è d'interesse sia per il recupero di materia che di energia.

Frazione umida. Rifiuti urbani biodegradabili provenienti dalla raccolta di materiale organico (residui di cibo, scarti vegetali, ecc.)

Imballaggio. Tutti i prodotti adibiti a contenere e a proteggere determinate materie prime o merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione.

Pila. Fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili).

Raccolta. Operazione di prelievo e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Raccolta differenziata. Nel D. Lgs. n. 22 del 5.2.97 viene data la seguente definizione: "La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima."

Riciclaggio. Recupero delle sostanze riutilizzabili dai materiali di scarto e loro reinserimento nei cicli produttivi, compreso il riciclaggio organico e a esclusione del recupero di energia.

Riciclaggio organico. Il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti da imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico.

Rifiuti. Secondo il D. Lgs. n. 22 del 5.2.97 è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate in allegato al decreto stesso e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Tuttavia, a tale proposito va evidenziato che l'elenco dei rifiuti individuati nell'allegato al decreto non è esaustivo in quanto in esso viene disposto che costituisce rifiuto anche "qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri" tra le diverse categorie espressamente individuate. Pertanto, il criterio cui occorre fare riferimento per determinare se una data sostanza debba essere qualificata come rifiuto (e, come tale, vada assoggettata alla normativa che ne regola tutte le fasi di smaltimento) è quello soggettivo e cioè di valutazione della volontà del detentore di disfarsi o meno della sostanza stessa. Nel D. Lgs. n. 22/97 i rifiuti vengono classificati, secondo l'origine e la pericolosità, rispettivamente in urbani e speciali ed in pericolosi e non pericolosi. Scompare, pertanto, la tipologia dei rifiuti tossici e nocivi, introdotta dalla previgente normativa.

Rifiuti biodegradabili. Qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta o cartone.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e prodotti di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo.

Rifiuti domestici. Rifiuti provenienti dalle utenze domestiche.

Rifiuti inerti. Rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa.

Rifiuti speciali. Rifiuti il cui **smaltimento** conforme alle esigenze ecologiche richiede misure tecniche e organizzative particolari globali a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche.

Rifiuti urbani. Secondo il D. Lgs. n. 22/97 sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli della lettera a), assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri dettati dal decreto stesso;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

Riutilizzo. Uso di un rifiuto con le stesse funzioni del prodotto di partenza (ad esempio bottiglia di vetro lavata e sterilizzata e poi riempita nuovamente).

Rsu. Rifiuti solidi urbani

Selezionatore. Impianto di selezione meccanica dei rifiuti.

Smaltimento dei rifiuti. Riciclaggio o deposito definitivo di rifiuti, nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento.

Sostanze residue. Materiali ad alto tenore di metalli pesanti, di composizione nota e contenenti solo piccole componenti organiche, che non possono produrre né gas, né sostanze facilmente solubili in acqua.

Trattamento. Operazioni che comportano la trasformazione dei rifiuti in modo da diminuirne il volume e/o la pericolosità come l'inertizzazione, l'essiccamento, la triturazione ecc.